



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**DECRETO N. 1882/DecA/30 DEL 31/07/2019**

Oggetto: **Arresto temporaneo dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti. Anno 2019.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 e con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii. in particolare l'art. 11;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1882/DECA/30

DEL 31/07/2019

- VISTA** la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;
- VISTO** il Decreto del Presidente n. 51 prot. n. 12244 del 8 maggio 2019, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale" e, in particolare, le disposizioni dell'articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Gabriella Murgia, nata a Lanusei il 1 agosto 1967, in qualità di Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1882/DECA/30

DEL 31/07/2019

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo I, lettera c);
- VISTO** il Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17 del citato Regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 8452 F1 e con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2018) 6576 del 11 ottobre 2018;
- VISTO** il Piano di Gestione Nazionale relativo alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA11 (Sardegna), predisposto ai sensi degli artt. 18 e 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006, adottato con Decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 gennaio 2018 e modificato con Decreto prot. n. 26510 del 28.12.2018;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1882/DECA/30

DEL 31/07/2019

- VISTO** il Decreto ministeriale del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 173 del 30 aprile 2019 recante “arresto temporaneo dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico per l'annualità 2019”;
- VISTO** l'atto di indirizzo esplicativo (prot. n. 255 del 7/06/2019) del Decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;
- CONSIDERATO** che l'art. 2, comma 6, del Decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 dispone per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna un'interruzione temporanea obbligatoria della pesca con il sistema a strascico, di durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui al Piano di gestione nazionale, la cui decorrenza sia disposta con provvedimento regionale;
- RITENUTO** al fine di ottimizzare gli effetti di tutela dell'arresto temporaneo sulle risorse, di dover prevedere un unico periodo di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca per le unità iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti – incluse anche le unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore;
- ACQUISITO** il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca, ricostituito con Decreto del Presidente n. 98 del 27.10.2017 ai sensi della legge 5 luglio 1963 n. 14, nella seduta del 23 luglio 2019

**DECRETA**

- ART. 1** 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 recante “modalità di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1882/DECA/30

DEL 31/07/2019

dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico per l'annualità 2019", il periodo di arresto temporaneo obbligatorio per le unità iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti - decorre dal 16 settembre 2019 al 15 ottobre 2019 compreso.

2. Per le unità da pesca iscritte nei compartimenti della Regione Sardegna che effettuano la pesca dei gamberi di profondità (gambero rosa mediterraneo – *Parapenaeus longirostris*; gambero rosso mediterraneo - *Aristaomorpha foliacea*; gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*) e dello scampo (*Nephrops norvegicus*), abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiore a 300 metri ", il periodo di arresto temporaneo obbligatorio decorre ugualmente dal 16 settembre 2019 al 15 ottobre 2019 compreso.

ART. 2

1. Resta fermo che l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca, le misure tecniche e le modalità di esecuzione nonché l'arresto obbligatorio aggiuntivo sono disciplinati dal Decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019.

2. Per quanto attiene i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto obbligatorio, si applicano le disposizioni che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale, come indicato dal comma 3, dell'art. 1 del Decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019.

ART. 3

1. Nell'ambito dei programmi di ricerca in materia di pesca è consentito l'utilizzo delle imbarcazioni oggetto di arresto obbligatorio da parte di enti, università, istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti ai sensi del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio pesca e Acquacoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale. L'autorizzazione va presentata all'Autorità Marittima competente per



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1882/DECA/30

DEL 31/07/2019

territorio per lo sbarco delle attrezzature da pesca non consentite ovvero per l'apposizione dei sigilli da parte delle stesse Autorità marittima. Contestualmente deve essere inviata una comunicazione scritta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Servizio Pesca e Acquacoltura che specifichi i dati relativi all'imbarcazione utilizzata nell'ambito del programma di ricerca scientifica e indichi il numero di giorni di utilizzo.

**ART. 4**

1. Nelle otto settimane successive alla data di fine dell'arresto temporaneo obbligatorio, ovvero a decorrere dal 16 ottobre 2019 e sino al 10 dicembre 2019, nelle acque del mare territoriale l'attività di pesca a strascico – comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - non può essere esercitata nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi.

2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

3. Nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da documentate condizioni meteo marine avverse (ovvero per quanto riguarda lo stato del mare: almeno "mare mosso", forza 3 della scala Douglas, sulla base dei dati rilevati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica militare) è regolamentato dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla contrattazione integrativa della pesca di secondo livello in materia di riposo settimanale, in armonia con il Decreto ministeriale n. ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019.

4. Nei trenta giorni successivi all'arresto temporaneo obbligatorio (dal 16 ottobre al 13 novembre 2019 compreso) nelle acque del mare territoriale è interdetta la pesca a strascico – comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – entro una distanza di 4 miglia dalla costa – tale estensione si misura conformemente all'art. 2 del codice della navigazione e prendendo in considerazione la linea della costa comunemente intesa, comprese pertanto isole minori e isolotti - oppure nelle aree con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1882/DECA/30

DEL 31/07/2019

5. Le operazioni di inizio attività delle unità adibite alla pesca a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - trasferimento all'area di pesca possono avere inizio dopo la mezzanotte della domenica.

6. Si considera giornata di pesca quella durante la quale l'imbarcazione è operativa per più di sei ore, incluso il periodo di trasferimento all'area di pesca. Nella definizione di attività di pesca non è compreso il mero rientro in porto dell'imbarcazione.

ART. 5                    1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente Decreto è reso disponibile sul sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), sul sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it) e sul [www.sardegnaprogrammazione.it](http://www.sardegnaprogrammazione.it) e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

**L'Assessora  
Gabriella Murgia**